



Trasmesso via PEC



Spett.le

PROVINCIA di LECCE

Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente

PEC: ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: Procedura di Riesame AIA ex art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per l'installazione di produzione clinker (codice IPPC: 3.1) sita nel Comune di Galatina (LE) gestita da COLACEM spa e autorizzata con atto D.D. 282 del 26.02.2018
- Valutazioni sul Piano di Monitoraggio e Controllo e analisi delle BAT -

In relazione al procedimento in oggetto, esaminata la documentazione presentata, si riportano qui di seguito delle valutazioni propedeutiche al rilascio del parere previsto ai sensi del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMeC).

In premessa, si evidenzia che il seguente parere è da ritenersi subordinato, seguendo la logica del procedimento avviato, agli esiti della valutazione della V.I.S. in sede di Conferenza dei Servizi, in particolar modo per quanto riguarda i valori limite di emissione da autorizzare.

Assetto impiantistico e Conformità alle BAT

La ditta svolge attività di produzione cemento mediante una linea di cottura che utilizza il processo a via secca, caratterizzato dal fatto che le materie prime, macinate ed omogeneizzate, vengono introdotte nel forno di cottura allo stato di polvere secca.

Le materie prime utilizzate sono principalmente calcare e argilla a cui vengono aggiunti altri materiali quali sabbie, silicati, ecc. e anche rifiuti; a tal proposito, si precisa come, i rifiuti vengano utilizzati come recupero di materia, in parziale sostituzione di tradizionali materie prime, sia come correttivi della miscela cruda per la costituzione della "farina" da avviare alla linea di cottura per la produzione di clinker, sia come costituenti per la produzione del cemento nella fase di macinazione del cotto.

La precisazione appare d'obbligo in quanto le valutazioni espresse fino ad oggi, da parte della Scrivente, sono sempre state riferite all'assetto impiantistico, sopra brevemente riportato, che non prevede l'impiego di rifiuti come combustibile per la produzione di energia, come invece avviene nell'attività di coincenerimento, spesso associate ai cementifici (si veda art. 237-ter, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., lett. "c) *"impianto di coincenerimento": qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite [...]"*).
La precisazione appare d'obbligo in quanto le valutazioni espresse fino ad oggi, da parte della Scrivente, sono sempre state riferite all'assetto impiantistico, sopra brevemente riportato, che non prevede l'impiego di rifiuti come combustibile per la produzione di energia, come invece avviene nell'attività di coincenerimento, spesso associate ai cementifici (si veda art. 237-ter, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., lett. "c) "impianto di coincenerimento": qualsiasi unità tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite [...]"

Rispetto allo stato autorizzato, nella procedura di riesame in corso, non vengono proposte modifiche all'assetto impiantistico che riguardino l'impiego di rifiuti come combustibile, pertanto, le BAT di riferimento considerate, dalla Scrivente, per la valutazione della documentazione prodotta dal Gestore e per la formulazione delle condizioni di autorizzazione, in termini anche di

monitoraggio e controllo, restano quelle definite nel documento pubblicato sulla G.U. dell'U.E. (*Decisione della Commissione UE 2016/1032 del 26.03.2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) [...] per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio*).

L'analisi dell'installazione che, comunque, era stata già oggetto di confronto con le BAT di settore sopracitate nell'ambito della procedura di riesame AIA conclusasi con il rilascio della Determina Provinciale n. 282/2018, per quanto attiene alle caratteristiche tecnico-costruttive e gestionali, ha evidenziato una buona conformità ai principi generali delle BAT (Best Available Techniques) e alle specifiche *BAT conclusions* (laddove le stesse siano risultate applicabili per la specifica tecnologia impiantistica in oggetto).

Nella procedura in corso, alcuni approfondimenti sono stati richiesti in sede di richiesta di integrazioni (prot. ARPA Puglia n. 41014/2021), per le BAT n. 24, 25, 26, 27, 28 e 29, che fanno riferimento alla necessità di controllare la presenza di alcune sostanze nelle materie prime e nei rifiuti in ingresso, al fine di limitarne il relativo contenuto nelle emissioni in atmosfera.

Per tali aspetti, si propone a Codesta Autorità Competente di richiedere al Gestore di formulare una specifica procedura operativa che individui il quantitativo massimo di Cloro, Fluoro, Sostanze Organiche Volatili, Sostanze Organiche Clorurate e Metalli oltre il quale il rifiuto o la materia prima in ingresso non possa essere accettata nell'impianto anche alla luce dello storico dei dati a disposizione del Gestore; la stessa procedura operativa deve individuare le modalità di gestione dei carichi non ammissibili.

Si richiede, inoltre, di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo:

- **una tabella in cui, come dalle indicazioni riportate nella tabella di confronto con le BAT sopra citate, siano specificati i parametri oggetto di misura nelle materie prime e nei rifiuti in ingresso; l'elenco dei parametri da ricercare sia, inoltre, integrato con la misura delle Sostanze Organiche Volatili e delle Sostanze Organiche Clorurate; siano anche indicati i relativi quantitativi massimi accettabili;**
- **prevedere, una volta all'anno, un'analisi chimica sulla polvere captata dai sistemi di abbattimento e reimpressa nel ciclo produttivo, come previsto dalla BAT n. 29.**

Per quanto riguarda i BAT-AELs, gli attuali valori limite di emissione autorizzati, in occasione del riesame AIA 2018, risultano essere ricompresi nei range specificati nel documento di *BAT conclusions* preso a riferimento.

Ciò premesso, e considerati i risultati degli autocontrolli degli ultimi 3 anni (a partire dal rilascio della Determina Provinciale n. 282/2018), si possono ritenere, allo stato degli atti, ragionevoli le proposte effettuate dal Gestore, con nota prot. n.118/21 (agli atti del procedimento), in merito alle riduzioni dei valori limite di emissione (VLE), per il camino E6, in termini di media giornaliera e annuale, per gli inquinanti COT e SO_x e, con nota allegata all'avviso di convocazione della Conferenza dei Servizi del 6 settembre 2021 di Codesta Provincia (prot. n. 30330 del 19/07/2021), circa la riduzione del valore limite di emissione del parametro Ossidi di Azoto (NO_x), per il punto di emissione E20, dagli attuali 500 mg/Nm³ al valore di 250 mg/Nm³.

Pertanto, il provvedimento autorizzativo dovrà contenere i VLE aggiornati, così come l'aggiornamento strumentale (integrazione della sensoristica) dei sistemi di monitoraggio in continuo, e sarà il frutto delle fasi istruttorie del procedimento (VIS, Conferenze dei Servizi, ecc.).

Per quanto riguarda le BAT riportate nel BREF trasversale sull'efficienza energetica "*Reference Document on Best Available Techniques for Energy Efficiency (edizione di febbraio 2009)*", dal confronto eseguito dal Gestore con l'installazione in oggetto, è possibile dedurre una buona conformità alle stesse. Specificatamente, il Gestore, ha evidenziato l'intenzione di implementare un sistema di gestione dell'efficienza energetica (ENEMS) e altri interventi migliorativi, impiantistici e di monitoraggio.

Si fa richiesta all'A.C. di prescrivere alla ditta la presentazione di:

- **un progetto di miglioramento che dettagli nello specifico le fasi previste e il relativo cronoprogramma per l'implementazione di un sistema di gestione dell'efficienza energetica (ENEMS);**
- **un progetto di fattibilità tecnico-economico che dettagli nello specifico gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche dell'installazione, come emerso anche dalla diagnosi energetica eseguita nel 2018, da attuare nel corso degli anni di vigenza dell'AIA (ad es.: installazione di un sistema automatico di contabilizzazione dei consumi di energia elettrica, installazione sistema conduzione automatica per molini a sfere, ecc.).**

Si propone come termine temporale per la presentazione dei progetti e relativo cronoprogramma di realizzazione degli interventi, il 30.11.2021.

Si richiede, inoltre, di inserire nel Piano di Monitoraggio e Controllo, al paragrafo 7.11, gli indicatori di prestazione energetica indicati nella tabella di confronto con le BAT del BREF sull'efficienza energetica, al punto 9.

Piano di Monitoraggio e Controllo

In linea generale, si osserva come la revisione di agosto 2021 dell'ALLEGATO 1 - Piano di Monitoraggio e Controllo sia stata formulata tenendo conto delle richieste riportate nella nota n. 41014/2021, anche se per alcuni aspetti sono necessarie delle ulteriori precisazioni che vengono riportate di seguito, oltre a quanto già indicato nel paragrafo Assetto impiantistico e Conformità alle BAT:

- allo stato attuale, la formulazione del Piano non tiene conto della proposta del Gestore, riportata nella sopracitata nota allegata alla convocazione della Conferenza dei Servizi, circa l'integrazione del sistema di monitoraggio in continuo con sensori per gli inquinanti HCl e COT (tabella 7.2.1);
 - allo stato, non risultano aggiornati i limiti per la media giornaliera (oltre che annuale), come da ultima proposta del Gestore (nota prot. 118/21), di SOx e COT, che si presuppone saranno il risultato degli esiti del procedimento;
 - il controllo strumentale della pressione differenziale dei filtri dovrà essere eseguito in modalità continua;
 - alcune note riportate a piè di pagina non trovano corrispondenza nel testo del documento (ad esempio: note di pag. 37 e 51);
 - nelle tabelle del paragrafo 7.8, la verifica del rispetto del DM 05.02.98 è riportata in modo generico; si ritiene, invece, che i criteri di conformità analitici, da dimostrare a cura del produttore del rifiuto e del Gestore in autocontrollo, debbano essere dettagliati per ogni singolo codice EER e per ogni tipologia prevista dal Decreto suddetto.
- Inoltre, nelle analisi del produttore sia sempre specificata la categoria di appartenenza, come definita dal DM 05.02.98.



Si coglie l'occasione per richiedere a Codesta A.C. di prevedere nel disposto autorizzativo la prescrizione che lo stoccaggio dei rifiuti soggetti a recupero avvenga sempre al coperto o, eventualmente, sul piazzale esterno in cassoni chiusi.

Valutazione di impatto sanitario

Si allegano la nota dell'U.O.S. Ambiente e Salute, prot. ARPA n. 59931 del 03.09.2021 (allegato 1) e la nota dell'U.O. CRA prot. ARPA n. 59893 del 03.09.2021 (allegato 2), specificatamente per gli aspetti relativi alla modellistica delle emissioni in atmosfera, valutati nella Valutazione di Impatto Sanitario.

Rifiuti – recupero “End of waste”

Si allega la nota elaborata dalla U.O.C. Acqua e Suolo, prot. Arpa n. 60036 del 03.09.2021 (allegato 3).

Rumore

Si allega la nota elaborata dalla U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce, prot. Arpa n. 60034 del 03.09.2021 (allegato 4).

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono Distinti Saluti.

4

Il Gruppo di Lavoro
Ing. M. Manuela Aloisi - Dott. Tiziano Pastore

Il Direttore del DAP di Lecce e
Responsabile UOC Territorio
Ing. Roberto Bucci

Allegati:

1. nota dell'U.O.S. Ambiente e Salute, prot. ARPA n. 59931 del 03.09.2021
2. nota dell'U.O. CRA prot. ARPA n. 59893 del 03.09.2021
3. nota dell'U.O.C. Acqua e Suolo prot. ARPA n. 60036 del 03.09.2021
4. nota dell'U.O.S. Agenti Fisici del DAP di Lecce, prot. Arpa n. 60034 del 03.09.2021